# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### **CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 Settembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

## 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo, Celotto Prof. Alfonso, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio-Segretario.

- 1. RICORSO DELL'A.S.D. PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:
  - DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MATTA SALVATORE;
  - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI PROSSIMA ISCRIZIONE E L'AMMENDA DI EURO 2.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ;
  - DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RIVAS DOMINGUEZ ANTONIO RAMON, LARREA FLORES DIGNO DANIEL, NUNEZ AVALOS FELICIANO RAMON PER ANNI 3,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 N.O.I.F. NONCHÉ DELL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 COMMA 7 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 747 del 7.06.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Palermo Calcio a 5 di Palermo per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.F. **TORINO AVVERSO**  $\mathbf{L}\mathbf{A}$ **SANZIONE DELLA** PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA **SPORTIVA** 2007/2008, **NONCHÉ AVVERSO STAGIONE** LA **SANZIONE** DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BERSANO COSIMO, A DEL **PROCURATORE FEDERALE SEGUITO** DI **DEFERIMENTO** VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.2007)

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Torino di Venaria (Torino) e, per l'effetto, visto l'art. 8 comma 10 C.G.S., dispone la riduzione dell'inibizione inflitta al signor Bersano Cosimo a mesi 6. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. MARIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.2007)

La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto signor Marin Maurizio, riducendo la sanzione inflitta a tutto il 31.10.2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

**4. RICORSO DELL'A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DI SERIE C/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).

**5. RICORSO DELL'A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA MEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CIt del 30.8.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).

-----

## Pubblicato in Roma il 7 settembre 2007

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete